



COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI

=====

COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 40 DEL 13-10-20

OGGETTO:

**DIPEDENTE R.A.: DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI MALATTIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che il/la dipendente Sig./ra Rotini Alessandra, nata ad Amandola il 06/12/1984, cat. B3-B3 - figura professionale Collaboratore Amministrativo, PT al 83.33%, è rimasta assente dal servizio per malattia nei giorni dal 29/09/2020 al 30/09/2020 e, pertanto, per complessivi giorni due;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa

”.
”.
”.

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento

economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto il parere Aran n. 795-21C7 riguardante la esemplificazione delle voci retributive assoggettate a decurtazione nel caso di malattia fino a dieci giorni;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

Vista la nota n 4742 del 30/01/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica che affronta l'argomento di cui all'art.71 della legge n.133/08, riportandosi a quanto in merito risulta puntualizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato-IGOP con atto n.126427 del 16.1.09, che ha ritenuto di considerare utili ai fini della decurtazione le seguenti voci retributive relative ai dipendenti degli enti locali :

- indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali ex art.110 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 ed art.19 comma 6 D.Lgs. n.165/01;
- indennità di posizione per titolari di posizione organizzativa;
- indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto regioni-enti locali;
- indennità corrisposta ai segretari comunali e provinciali per funzione di direzione generale e la retribuzione di posizione spettante agli stessi in correlazione alla tipologia dell'ente;

Evidenziato infine che la nota predetta precisa che il computo della retribuzione giornaliera per la decurtazione in parola va fatto in trentesimi, in quanto in materia di assenze dal servizio le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze ed assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio .

Visto che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza

amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto sindacale n. 5254 del 22/06/2019 di nomina di responsabile del servizio personale;

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto amministrativo;

- che, per giorni due di assenza per malattia, dal 29/09/2020 al 30/09/2020, (e comunque per i soli primi 10 giorni), alla detta dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata	X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004	X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006	X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	X	X	X	
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile	X	X	X	
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)					
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	32.75 €	1.09€	2	2.18 €	
8	Indennità di vigilanza € € €	
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa.	
10	Indennità specifica per 12 mesi	
11	Indennità di rischio	
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc.	
.....	
..	
.....	
..	
Totale					2.18 €	

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di

apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 del Testo unico della leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e che la stessa determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to GIONNI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria	li
13-10-20	

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 13-10-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

GIONNI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-10-20 al 28-10-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li